





ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "DE ZERBI - MILONE"
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria I Grado a indirizzo musicale
Piazza Martiri d'Ungheria, 89015 Palmi (RC) - Tel.: 0966/22604 - 22802
C.M. RCIC82100T - C.F. 91006790801
Email: rcic82100t@istruzione.it - PEC: rcic82100t@pec.istruzione.it
Sito web: www.icdezerbimilone.gov.it



Anno Scolastico 2018-2019



LA NORMATIVA NAZIONALE

In Italia non esiste una normativa nazionale che vieti in modo esplicito e tassativo l'uso del cellulare da parte degli studenti, in quanto è rimesso alle istituzioni scolastiche il compito di formulare in autonomia disposizioni organizzative per disciplinarlo.

Nell'atto di indirizzo prot. n. 30/DIP/segr. del 15/03/2007 *Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e corresponsabilità dei genitori e dei docenti* l'allora Ministro dell'Istruzione Giuseppe Fioroni si esprimeva in questi termini: "È tutto evidente che il divieto di utilizzo del cellulare durante le ore di lezione risponda ad una generale norma di correttezza che, peraltro, trova una sua codificazione formale nei doveri indicati nello Statuto delle studentesse e degli studenti, di cui al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249". I doveri richiamati sono quelli all'art. 3 dello Statuto: assolvere agli impegni di studio, tenere comportamenti rispettosi, osservare il regolamento d'istituto; dal loro elenco "si evince la sussistenza di un dovere specifico, per ciascun studente, di non utilizzare il telefono cellulare, o altri dispositivi elettronici, durante lo svolgimento delle attività didattiche".

La Direttiva ministeriale 104 del 15/03/2007, conseguente all'atto di indirizzo, sottolineava giustamente che il problema non era tanto rappresentato dall'uso in sé del cellulare ma dalla finalità del suo uso per fotografare o filmare terzi e diffondere tale materiale sul web senza consenso e con intenti spesso lesivi della dignità altrui. Tale uso scorretto non solo minava il diritto alla riservatezza di ciascun studente, tutelato dall'art. 2, comma 2, dello Statuto succitato, ma poteva configurarsi come un vero e proprio atto illecito di violazione del Diritto alla protezione dei dati personali.

Proprio per questo motivo veniva richiamata all'attenzione la possibilità, da parte delle istituzioni scolastiche, di "inibire, in tutto o in parte, o di sottoporre opportunamente a determinate cautele, l'utilizzo di telefonini all'interno delle scuole e nelle aule di lezione".

Nel gennaio del 2018 il MIUR emanava delle Linee guida per l'uso dei cellulari in classe, esplicitate in un Decalogo di sintesi dal titolo «Dieci punti per l'uso dei dispositivi mobili a scuola. BYOD - Bring Your Own Device» ma mai seguite da una circolare attuativa, seppur preannunciata. Il principio ispiratore era quello che, ai fini di un'educazione ad un uso sano, sicuro e consapevole degli strumenti tecnologici, fosse sostanzialmente inutile il loro divieto a scuola, mentre fosse produttivo il loro utilizzo. I cellulari personali dovevano essere considerati mezzi di promozione dello sviluppo del digitale nella didattica e strumenti per intraprendere percorsi educativi di cittadinanza digitale. Rimaneva per ogni scuola la facoltà di decidere in autonomia la propria politica di utilizzo dei cellulari e a ogni docente la libertà di avvalersene nella propria pratica didattica.

L'allora Ministra Valeria Fedeli aveva dovuto a più riprese specificare che quanto si promuoveva era l'uso del cellulare come nuovo strumento didattico e che non si autorizzava in alcun modo l'uso del telefonino a fini personali.

Per inciso si sottolinea che la legge recentemente approvata dal governo francese circa il divieto dell'uso a scuola di qualunque dispositivo dotato di connessione (cellulare, tablet, orologio...) è sì la prima normativa nazionale europea in materia ma non ha il carattere di tassatività, in quanto permangono le eccezioni per finalità didattiche e pedagogiche.

LE SCELTE DEL NOSTRO ISTITUTO

Il Regolamento disciplinare in vigore nel nostro istituto (vedi allegato B.3 PTOF) ha da sempre vietato l'uso dei cellulari e di altri dispositivi elettronici se non previa autorizzazione del docente che se ne voglia avvalere a scopi didattici (art. 2, punto d).

La nostra scuola, dunque, non ha mai vietato l'introduzione dei telefonini nei locali scolastici, in quanto tale restrizione andrebbe a ledere la libertà dei genitori di dotare i figli di un dispositivo per un uso all'esterno della scuola nei tempi precedenti e successivi a quelli scolastici.

Non è mai stata prevista la sistematica consegna dei cellulari all'inizio dell'attività didattica, in quanto la scuola non è dotata di complementi d'arredo che garantiscano la loro incolumità, oltre che la loro sicurezza quando tutti gli alunni, per qualche motivo, abbandonano la classe (ad esempio per recarsi in palestra, in laboratorio, in aula magna...). Rimane a discrezione del docente il ritiro momentaneo dei cellulari in occasione di una verifica scritta.

Il divieto dell'uso del cellulare si configura, dunque, in questi termini:

1. Il cellulare deve rimanere spento per tutto il tempo di permanenza a scuola, compreso l'intervallo, sia che si stia svolgendo l'attività didattica curricolare sia che si stia partecipando a incontri formativi o laboratori progettuali: il divieto al suo uso è, infatti, esteso a tutti i locali scolastici (aula, palestra, aula magna, laboratori, corridoi). La scuola garantisce la comunicazione con le famiglie quindi non è in alcun modo previsto l'uso del cellulare personale per comunicare problemi di salute o legati all'organizzazione scolastica;
2. Il cellulare va custodito all'interno dello zaino, tranne, se richiesto, quando l'attività didattica presuma un abbandono temporaneo dell'aula;
3. Il cellulare non va acceso per nessun motivo, anche il solo controllo dell'ora, ad eccezione di un'esplicita autorizzazione del docente finalizzata ad un'attività didattica, la quale deve essere programmata nelle modalità indicate di seguito;
4. Durante il trasferimento da una sede scolastica all'altra per la partecipazione a qualche evento o attività, rimane sempre precluso l'uso del proprio dispositivo; durante le visite guidate e i viaggi d'istruzione esso va monitorato nei tempi non strettamente didattici, nei quali si deve comunque disciplinare anche la ripresa fotografica e video.

Le sanzioni disciplinari

Come prevenzione delle infrazioni alle norme succitate, la scuola si impegna a mettere in atto tutte le strategie utili in un'ottica di educazione all'uso corretto e consapevole dei cellulari, sancendo la condivisione di tali intenti con i genitori e con gli alunni attraverso la sottoscrizione del Patto di Corresponsabilità (vedi allegato B.5 PTOF) e della E-Safety Policy (vedi allegato B.6 PTOF).

Quando, tuttavia, le norme non sono rispettate, occorre comminare delle sanzioni disciplinari, che sono da intendere come parte del processo educativo, in quanto finalizzate a rafforzare il senso di responsabilità dell'alunno, riconducendolo a una condotta corretta nell'ambito della comunità scolastica (art. 4 del nostro Regolamento disciplinare).

La citata normativa del 2007 suggeriva un modello sanzionatorio non repressivo attraverso comportamenti attivi di natura risarcitoria esplicabili in attività di stampo sociale o legate al perseguimento di un interesse generale soprattutto nell'ambito stesso della comunità scolastica. Imprevedibile era, ai tempi, il ruolo preponderante che la sfera virtuale del web avrebbe giocato nel quotidiano dei bambini e degli adolescenti, senza contare la difficoltà di mettere in pratica tipi di attività

(ad esempio riordinare una biblioteca, tenere pulita un'area verde...) che necessitano della presenza di un docente che garantisca la sorveglianza.

Il nostro regolamento prevede, quindi, delle sanzioni che, implicitamente, devono essere sempre e comunque accompagnate da un percorso di consapevolezza attraverso cui esse vengano percepite non come mere punizioni ma come segnale per comprendere il proprio errore e assumere comportamenti corretti.

L'uso non autorizzato del cellulare, **per qualunque fine**, viene sanzionato con un'annotazione disciplinare sul registro di classe e, per effetto della normativa nazionale in materia, con il ritiro dell'apparecchio e la riconsegna al genitore a fine giornata (art. 7, punto c). A seguito di ripetuta inosservanza del divieto, dopo cinque annotazioni, il Consiglio di classe procederà col deliberare una sanzione consistente in una sospensione dalle lezioni (art. 7, punto e).

L'uso improprio dei cellulari per scattare foto o girare video a se stessi o a terzi, con conseguente divulgazione sul web attraverso messaggistica istantanea (es. Whatsapp) o pubblicazione su social network (es. Instagram), si configura di per sé come lesivo dell'immagine della scuola e deve essere sanzionato a seconda della gravità della circostanza, anche ricorrendo, sin dalla prima infrazione, ad una sospensione. Quest'ultima misura sanzionatoria va comminata nei casi nei quali foto e video siano stati realizzati a terzi e pubblicati senza autorizzazione, qualora vi sia un addebito di violazione della privacy da parte dei genitori, sempre che essi non ricorrano ad altra autorità (art. 7, punto c).

Se lo scopo delle riprese fotografiche o video hanno intento denigratorio e diffamatorio dell'immagine altrui, l'uso improprio del cellulare si configura come un atto di cyberbullismo e la sanzione, da parte della scuola, sarà costituita da attività di tipo riparativo e da percorsi psico-pedagogici ed educativi (art. 7, punto g).

Indicazioni per l'utilizzo del cellulare a scopi didattici

La nostra scuola ha intrapreso da tempo una politica attiva per il BYOID (Bring your own device): la promozione a scopi didattici dell'uso di apparecchiature personali è conseguenza del fatto che, come in buona parte delle istituzioni scolastiche, le potenzialità economiche non assicurano una fornitura di strumentazione informatica nelle singole classi per ogni singolo studente. Il vantaggio in termini di accelerazione dell'innovazione tecnologica in ambito scolastico è, dunque, indubbio.

Tuttavia tale uso legittimo presuppone precise competenze digitali da parte del docente non tanto di ordine tecnico quanto di consapevolezza delle caratteristiche del mondo virtuale del web: in poche parole, deve essere anch'egli un buon cittadino digitale.

Inoltre invitare gli alunni a servirsi del cellulare in modo episodico senza che non vi sia un inserimento integrato entro una pratica educativa del BYOID è ormai diventato obsoleto e il suo eventuale risvolto positivo è ampiamente azzerato dal pericolo di creare le condizioni per un uso improprio.

Pertanto nella nostra scuola i docenti sono tenuti a richiedere un'autorizzazione all'uso didattico dei dispositivi degli alunni indicandone modi, tempi e finalità.

Per l'anno scolastico in corso non si prevede il libero accesso, da parte degli studenti, della rete wifi disponibile nei vari plessi, se non con l'attrezzatura informatica dell'istituto, per cui l'utilizzo dei loro dispositivi si intende con la connessione dati personale.

ADDENDA - NORME DI UTILIZZO DEI CELLULARE DA PARTE DEI DOCENTI

In relazione all'argomento, i docenti sono tenuti ad attenersi alle norme deontologiche e disciplinari contenute nello Statuto dei lavoratori e nel CCNL (vedi anche circolare n. 362 del 25/08/1998): essi devono assicurare le migliori condizioni per lo svolgimento sereno ed efficace delle attività didattiche e offrire un modello di riferimento esemplare ai propri studenti, pertanto è loro vietato fare uso privato del cellulare durante l'orario di lezione, nelle aule, negli spazi adibiti ad attività didattiche e nelle pertinenze frequentate da alunni quali atri e corridoi.

Ai docenti è, invece, consentito l'uso di qualunque tipo di dispositivi elettronico per la compilazione del registro elettronico online o per altre attività didattiche.

Sono autorizzati all'uso del cellulare, anche in orario di servizio, i docenti dello staff, i collaboratori del Dirigente scolastico e i responsabili di plesso per le urgenze logistiche e organizzative connesse al loro ruolo e per essere contattati con tempestività dal DS.

È fatto salvo comunque l'uso del cellulare nei casi di emergenze documentate (di tipo ambientale, sanitario e in tutti le situazioni in cui sia messa in pericolo l'incolumità delle persone) per chiamare soccorso, ricorrere alle Forze dell'ordine o per casi personali.

Al di fuori dall'orario di servizio i docenti possono utilizzare il cellulare o altri dispositivi in locali dell'edificio scolastico non destinati ad attività didattiche.

Durante le riunioni collegiali (consigli di classe, collegi docenti, riunioni dipartimentali, scrutini, ecc...) è d'obbligo tenere in modalità silenziosa i cellulari.

Il personale inadempiente riceverà una nota di richiamo scritta dal D.S. e, in caso di iterazione della violazione del divieto, sarà oggetto di un procedimento disciplinare con contestazione di addebito.

**Tutti i REGOLAMENTI sono stati approvati dal Collegio dei Docenti
nella seduta del 21 /11/2018.**